

Prot. 39856/RU

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA

Visto il Regolamento generale delle lotterie nazionali approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 1948, n.1677 e successive modificazioni;

Visto l'articolo 6 della legge 26 marzo 1990, n. 62 che autorizza il Ministro dell'economia e delle finanze ad istituire le lotterie nazionali ad estrazione istantanea;

Visto il Regolamento delle lotterie nazionali ad estrazione istantanea adottato con decreto del Ministro delle Finanze in data 12 febbraio 1991, n. 183;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165;

Visto l'articolo 21 del decreto legge 1° luglio 2009, n. 78, come modificato dalla legge di conversione 3 agosto 2009 n. 102;

Visto l'articolo 24, comma 20 del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con legge 15 luglio 2011, n. 111, che ha sancito il divieto di consentire la partecipazione ai giochi pubblici con vincita in denaro ai minori di anni 18;

Visto l'articolo 6 del decreto direttoriale 12 ottobre 2011, pubblicato nella G.U. n. 265 del 14 novembre 2011, emanato in attuazione dell'articolo 2, comma 3, 1° periodo, del decreto legge 18 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni, con legge 14 settembre 2011, n.148 che ha stabilito che a decorrere dal 1° gennaio 2012 è dovuto un diritto pari al 6 per cento sulla parte di vincita conseguita attraverso le lotterie nazionali ad estrazione istantanea eccedente l'importo di euro 500,00;

Visto il decreto direttoriale 16 dicembre 2011, n. 2011/49929/Giochi Ltt, pubblicato nella G.U. n. 304 del 31 dicembre 2011, che ha definito le modalità di applicazione del diritto del 6% sulla parte di vincita conseguita attraverso le lotterie nazionali ad estrazione istantanea eccedente l'importo di euro 500,00;

Visto il decreto legge 13 settembre 2012, n.158, convertito con legge 8 novembre 2012, n.189, recante, tra l'altro, disposizioni in materia di formule di avvertimento e probabilità di vincita;

Visto l'articolo 23 *quater* del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, con legge 7 agosto 2012, n. 135 che dispone, tra l'altro, l'incorporazione dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato nell'Agenzia delle dogane, ora Agenzia delle dogane e dei monopoli;



Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 8 novembre 2012 con il quale sono state trasferite all'ente incorporante le funzioni nonché le risorse umane, strumentali e finanziarie dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;

Vista la Convenzione stipulata in data 5 agosto 2010 con la quale l'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato ha affidato, a far data dal 1° ottobre 2010, a Lotterie Nazionali s.r.l. la concessione per l'esercizio dei giochi pubblici denominati lotterie nazionali ad estrazione istantanea anche con partecipazione a distanza;

Vista la proposta del concessionario Lotterie Nazionali s.r.l. relativa ad una nuova lotteria istantanea denominata "Fai 7", ricompresa nel piano marketing dell'anno 2015;

Vista la nota del 19 marzo 2015 prot. ADM.MNUC Reg. Uff. 32848 con la quale l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha valutato positivamente ed ha approvato la proposta della succitata lotteria "Fai 7";

Ritenuto, pertanto, di indire la lotteria nazionale ad estrazione istantanea "Fai 7", e che, ai sensi dell'art. 6 della citata legge n. 62/90 e dell'art. 3 del Regolamento di cui al citato decreto ministeriale n. 183/91, ne devono essere stabiliti i criteri e le modalità di effettuazione;

ADOTTA LA SEGUENTE DETERMINAZIONE

Art. 1 (Oggetto)

E' indetta, dal 10 aprile 2015, la lotteria nazionale ad estrazione istantanea denominata "Fai 7".

Art.2 (Prezzo)

Il prezzo di ciascun biglietto è di euro 1,00.

Art.3 (Lotti)

- 1. Il primo lotto di biglietti è fissato nel numero complessivo di 38.400.000.
- 2. Potrà essere previsto un incremento massimo del 2% sul quantitativo predetto per esigenze connesse alle procedure produttive.



3. Qualora, sulla base dell'andamento delle vendite se ne ravvisasse la necessità, potranno essere prodotti ulteriori lotti di biglietti in misura proporzionale ai quantitativi predetti.

Art. 4 (Massa premi)

- 1. La massa premi corrispondente al quantitativo di 38.400.000 biglietti ammonta ad euro 20.751.200,00.
- 2. Nel caso di incremento della produzione di cui all'art. 3 deve essere assicurato il corrispondente e proporzionale incremento della massa premi di cui al comma 1.

Art. 5 (Struttura premi)

1. La struttura premi corrispondente al quantitativo di 38.400.000 biglietti è così composta:

Numero premi	Importo dei premi in euro	
52	7.000,00	
160	700,00	
2.560	70,00	
22.400	40,00	
124.160	20,00	
391.680	10,00	
512.000	7,00	
2.304.000	2,00	
4.608.000	1,00	

- 2. Nel caso di incremento della produzione di cui all'art. 3 e corrispondente aumento della massa premi, quest'ultima sarà ripartita proporzionalmente nelle fasce di premio sopraindicate.
- 3. Sui premi di cui al comma 1 di importo superiore ad euro 500,00 è trattenuto un diritto pari al 6%, sulla parte della vincita eccedente euro 500,00, dovuto all'erario.

Art. 6 (Biglietti)

- 1. Il layout del biglietto, unico e non modificabile, allegato al presente decreto, è visionabile sui siti: www.agenziadoganemonopoli.gov.it e <a href="https://www.agenziadoganemonopoli.gov.i
- 2. E' vietata qualunque riproduzione del biglietto da parte di soggetti non autorizzati.



3. Ciascun biglietto dovrà essere dotato di codici di validazione, coperti dalla patina da grattare, da utilizzare per accertare se il biglietto presentato all'incasso risulti o meno vincente e l'eventuale entità del premio spettante, nonché per la ricostruzione informatica del biglietto, ove necessaria.

Art.7 (Meccanica di gioco)

Nell'area di gioco sono presenti tre giocate indicate rispettivamente dalla scritta "Giocata 1", "Giocata 2" e "Giocata 3". Per ogni giocata si devono grattare i dadi per scoprirne il punteggio;

se la somma del punteggio dei dadi della giocata è 7 (sette) si vince il premio indicato, se si trova il simbolo "7" si vince un premio pari al doppio di quello indicato nella giocata.

Art.8 (Pagamento delle vincite)

- 1. Per ottenere il pagamento della vincita i biglietti presentati devono essere: originali, integri, non contraffatti o manomessi, completi ed emessi da Lotterie Nazionali S.r.l.. I biglietti devono risultare vincenti secondo la procedura di validazione da parte del sistema informatico di Lotterie Nazionali S.r.l., comunicata all'Agenzia delle dogane e dei monopoli. Inoltre i biglietti non devono essere stati annullati, nei casi previsti, con provvedimento dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli pubblicato sul sito istituzionale www.agenziadoganemonopoli.gov.it.
- 2. La modalità di pagamento delle vincite differisce in base alla fascia di premio.
 - Il pagamento dei premi fino ad euro 500,00 viene effettuato, dietro presentazione del biglietto e previa validazione dello stesso, da un qualsiasi punto vendita della rete esclusiva del concessionario. Il biglietto validato verrà ritirato dal punto vendita.
 - Il pagamento dei premi da euro 501,00 fino ad euro 7.000,00 deve essere richiesto, dietro presentazione del biglietto, presso un qualsiasi punto vendita della rete esclusiva del concessionario. In tale sede verrà effettuata la validazione del biglietto per ottenere la prenotazione del pagamento della vincita che avverrà secondo la modalità prescelta dal vincitore fra le seguenti: assegno circolare, bonifico bancario o postale. Il biglietto validato verrà ritirato dal punto vendita che rilascerà al giocatore apposita ricevuta emessa dal sistema informatico del concessionario. Sui premi di cui al presente paragrafo è trattenuto un diritto pari al 6%, sulla parte della vincita eccedente euro 500,00 ai sensi dell'art. 6 del decreto direttoriale del 12 ottobre 2011.
 - 3. La richiesta di pagamento delle vincite, di qualsiasi importo, e la presentazione dei biglietti deve avvenire entro il termine decadenziale di cui al successivo articolo 9.



Art. 9 (Disposizioni finali)

- 1. Con decreto pubblicato sul sito www.agenziadoganemonopoli.gov.it sarà stabilita la data di cessazione della lotteria. Da tale data decorrerà il termine decadenziale di quarantacinque giorni per il reclamo dei premi, secondo le modalità di cui al precedente articolo 8.
- 2. La pubblicazione del presente decreto sul sito www.agenziadoganemonopoli.gov.it tiene luogo della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell'articolo 1, comma 361 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

Roma, 10 aprile 2015

f.to Giuseppe PELEGGI

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art.3 comma 2 D.lgs. 39/93





PAGAMENTO DEI PREMI:

Per premi da €501 fino a €10.000: presentando il biglietto presso un qualsiasi punto vendita autorizzato per richiedere la prenotazione del pagamento della vincita. In tal caso il punto vendita provvede al ritiro del biglietto rilasciando al glicactore apposta ricevuta.

Per premi fino a €500: direttamente presso un qualsiasi punto vendita autorizzato. In tal caso il punto vendita provvede al ritiro del biglietto.

I biglietto devono risultare vincenti secondo la prevista procedura di validazione da parte del sistema informatico di Lotterie Nazionali Sri.

Ulteriori informazioni sono riportate nel regolamento di gioco consultabile presso il punto vendita autorizzato e nel decreto di indizione pubblicato sul sito istituzionale www.agenziadoganemonopoli.gov.it www.agenziadoganemonopoli.gov.it

Il gioco è vietato ai minori di anni 18. Il gioco può causare dipendenza patologica. Informati sulle percentuali e le probabilità di vincita su www.agenziadoganemonopoli, gov.it o www.grattaevinci.com

ECCO QUANTO PUOI VINCERE		
7.000 euro	40 euro	7 euro
700 euro	20 euro	2 euro
70 euro	10 euro	1 euro











